

**Bozza per una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni  
(CSC 210.200)**

**e**

**abrogazione dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio (CSC 219.600)**

**Rapporto esplicativo**

**26 febbraio 2009**

# Indice

<b>I. PREMESSE</b>	<b>3</b>
<b>1. Procedura e competenze</b>	<b>3</b>
a) Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attività commerciale	3
b) Cancellazione d'ufficio in caso di lacune nell'organizzazione	4
c) Reiscrizione di un ente giuridico cancellato	4
<b>2. Autorità di vigilanza, autorità di ricorso e ammende</b>	<b>4</b>
a) Autorità di vigilanza	4
b) Autorità di ricorso	4
c) Competenza per ammende	4
<b>II. NECESSITÀ D'AZIONE</b>	<b>4</b>
1. Revisione della legge d'introduzione al Codice civile svizzero delle obbligazioni	4
2. Considerazione del Codice di diritto processuale civile svizzero	5
<b>III. OBIETTIVI DELLA REVISIONE</b>	<b>5</b>
<b>IV. SPIEGAZIONI RELATIVE AI SINGOLI ARTICOLI</b>	<b>6</b>
<b>V. ABROGAZIONE DELL'ORDINANZA D'ESECUZIONE CONCERNENTE IL REGISTRO DI COMMERCIO</b>	<b>10</b>
<b>VI. CONSEGUENZE PER IL PERSONALE E FINANZIARIE</b>	<b>11</b>
<b>VII. CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPI "CFLAD"</b>	<b>11</b>

# **Revisione parziale della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni (CSC 210.200)**

**e**

## **abrogazione dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio (CSC 219.600)**

### **I. Premesse**

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore a livello federale la revisione del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), che aveva come oggetto in particolare una modernizzazione del diritto della *sagl*, l'introduzione di un obbligo generale di revisione, nonché parziali adeguamenti del diritto del registro di commercio e delle ditte commerciali. Questi numerosi adeguamenti hanno imposto anche una revisione totale dell'ordinanza federale sul registro di commercio (ORC, RS 221.411), anch'essa entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Come illustrato di seguito, queste revisioni hanno delle conseguenze per il registro di commercio, in particolare per quanto riguarda la procedura e le competenze, ma anche per ciò che concerne le autorità di vigilanza e di ricorso e quelle competenti per le ammende.

#### **1. Procedura e competenze**

La vecchia ordinanza sul registro di commercio prevedeva diverse procedure atte a garantire la correttezza e la conformità giuridica dei fatti iscritti. Si trattava segnatamente dell'iscrizione coatta e della procedura d'ufficio in caso di lacune nell'organizzazione degli enti giuridici, di assenza di un domicilio legale o in caso di cessazione dell'attività commerciale per mancanza di attivi.

##### **a) Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attività commerciale**

Nella prassi succede che società che hanno cessato la loro attività commerciale e sono state di fatto liquidate non vengano notificate al registro di commercio per la cancellazione. L'art. 89 ex ORC prevedeva perciò già da tempo la possibilità di una cancellazione d'ufficio. Questa normativa si è sostanzialmente dimostrata valida; per via della sua importanza giuridica concreta è stata ora inserita nell'art. 938a CO. Una cancellazione d'ufficio presuppone cumulativamente che la società abbia completamente cessato la propria attività commerciale, che non abbia più attivi realizzabili (da valutare secondo le circostanze) e che tre grida successive siano rimaste infruttuose (cpv. 1). Se un creditore o un socio fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, in merito alla cancellazione non deve decidere come finora l'autorità di vigilanza, bensì il tribunale civile (cpv. 2). A completamento della nuova base legale,

il Consiglio federale viene incaricato di disciplinare i dettagli della cancellazione d'ufficio (cpv. 3).

**b) Cancellazione d'ufficio in caso di lacune nell'organizzazione**

Analogamente a quanto avviene per la cancellazione d'ufficio, viene ora disciplinata a livello di legge anche la procedura in caso di lacune nell'organizzazione. La relativa norma si trova nell'art. 731b CO.

Mentre secondo l'art. 86 ex ORC l'ufficiale del registro di commercio doveva intervenire in caso di lacune nell'organizzazione prescritta dalla legge ed eventualmente decidere lo scioglimento della società, l'ufficiale del registro di commercio ha ora il compito di informare il tribunale e di chiedere l'adozione delle misure necessarie (art. 941a CO).

**c) Reiscrizione di un ente giuridico cancellato**

Con l'art. 164 ORC, il Consiglio federale ha inoltre introdotto un'ulteriore competenza del giudice in relazione alla reiscrizione di un ente giuridico cancellato. Mentre in precedenza la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato poteva essere decisa dall'ufficiale del registro di commercio, questo compito viene ora assegnato a un'autorità giudiziaria.

**2. Autorità di vigilanza, autorità di ricorso e ammende**

**a) Autorità di vigilanza**

Viene creata una nuova regolamentazione per la vigilanza sul registro di commercio. Secondo la vecchia ordinanza sul registro di commercio, i Cantoni dovevano designare un'unica autorità che fungesse contemporaneamente da autorità di vigilanza e da autorità di ricorso (art. 3 cpv. 2 e 3 ex ORC). A titolo di novità, i Cantoni devono designare l'autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio (art. 4 cpv. 1 ORC).

**b) Autorità di ricorso**

L'art. 165 cpv. 2 ORC prevede inoltre che i Cantoni designino un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso contro decisioni delle autorità cantonali del registro di commercio.

**c) Competenza per ammende**

Mentre secondo il diritto precedente l'autorità di vigilanza poteva comminare ammende in relazione al diritto del registro di commercio e delle ditte commerciali (art. 57 cpv. 4 ex ORC), questa competenza viene ora disciplinata a livello di legge nell'art. 943 CO e attribuita in modo vincolante all'ufficiale del registro di commercio.

## **II. Necessità d'azione**

### **1. Revisione della legge d'introduzione al Codice civile svizzero delle obbligazioni**

I nuovi compiti giudiziari creati dal diritto federale richiedono un adeguamento del diritto cantonale. Attualmente, il registro di commercio nel Cantone dei Grigioni è disciplinato dall'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio (CSC 219.600), emanata dal Gran Consiglio. L'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100) in vigore dal 1° gennaio 2004 stabilisce che tutte le di-

sposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge. Il cpv. 2 del medesimo articolo descrive quali sono queste disposizioni importanti. A livello di legge vanno ad esempio disciplinati anche i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunali (art. 31 cpv. 2 n. 5 Cost. cant.). La creazione di una legge ad hoc non appare però opportuna per motivi di sistematica. È per contro sensato cogliere l'occasione per abrogare l'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio e disciplinare le disposizioni cantonali relative al registro di commercio, tema che fa parte del Codice svizzero delle obbligazioni, nella legge cantonale d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni (CSC 210.200). In questo modo l'applicazione della legge risulta più chiara e semplice, poiché le disposizioni cantonali relative a un settore del Codice delle obbligazioni si trovano anche nella rispettiva legge cantonale d'introduzione. Ciò tanto più che, con 15 articoli, la legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni interessa un campo d'applicazione relativamente modesto e non viene quindi sovraccaricata da poche disposizioni relative al registro di commercio.

## **2. Considerazione del Codice di diritto processuale civile svizzero**

Il 19 dicembre 2008, l'Assemblea federale ha approvato un Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Entro questa data, il Cantone dei Grigioni deve adeguare il diritto cantonale al nuovo diritto federale. Il competente Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità sta attualmente elaborando una legislazione d'applicazione relativa al CPC svizzero. A questo proposito si dovrà rispondere alla questione se le competenze giudiziarie nel diritto civile vadano come finora disciplinate nelle leggi (materiali) d'applicazione del CC o del CO, oppure se debbano venire inserite nella legge d'applicazione del CPC. In questo caso si dovrebbe inoltre esaminare la questione dell'opportunità di riassumere in un unico atto normativo la LICC e la legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni.

Nonostante questi sviluppi, viene qui avviato l'adeguamento delle prescrizioni nel diritto del registro di commercio attraverso una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni. Si rinuncia volutamente ad associare questo adeguamento alla legislazione d'applicazione del CPC svizzero, dato che dal profilo materiale i due oggetti hanno poco in comune. Qualora la legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni venisse abrogata nel quadro della legislazione d'applicazione del CPC, le nuove disposizioni relative al registro di commercio potrebbero senz'altro venire riprese nell'atto normativo corrispondente senza subire cambiamenti materiali.

## **III. Obiettivi della revisione**

Conformemente alle direttive del diritto federale e alla necessità di agire che ne risulta per il Cantone, gli obiettivi della presente revisione si possono descrivere come segue:

- attuazione delle direttive del diritto federale,
- chiarimento rapido e semplice della situazione giuridica,
- legislazione snella,
- procedura economica e rapida.

## **IV. Spiegazioni relative ai singoli articoli**

### **I. Disposizioni generali**

#### **Art. 1 n. 23**

La revoca, ad opera del giudice, di gerenti e della facoltà di rappresentanza conformemente all'art. 814 cpv. 2 ex CO viene ora disciplinata per la sagl nell'art. 815 cpv. 2 CO, motivo per cui il rimando alla disposizione determinante indicato nel n. 23 va adeguato di conseguenza.

#### **Art. 1 n. 24**

Per quanto riguarda la nomina e la revoca di liquidatori della sagl da parte del giudice, l'art. 823 ex CO rinviava alle disposizioni del diritto della società anonima. A titolo di novità, l'art. 826 cpv. 2 CO dichiara applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti lo scioglimento della società seguito da liquidazione anche in riferimento alla nomina e alla revoca di liquidatori da parte del giudice. Di conseguenza, quale disposizione determinante va ora citato l'art. 826 cpv. 2 CO.

Quale condizione per la nomina di liquidatori, l'art. 740 cpv. 3 CO indica che almeno uno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera. Siccome, a titolo di novità, la procedura in caso di lacune nell'organizzazione di una società, quindi anche della società in liquidazione, è disciplinata nell'art. 731b CO, è superfluo un rimando all'art. 740 cpv. 3 CO, che va perciò stralciato senza sostituzione.

#### **Art. 1 n. 27**

L'ordine da parte del giudice di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione di documenti relativi alla sagl è ora disciplinato nell'art. 802 cpv. 4 CO. L'art. 819 cpv. 2 va perciò sostituito da questa disposizione.

La legge federale sui fondi d'investimento è stata sostituita dalla nuova e rielaborata legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, che non prevede l'ordine da parte del giudice di fornire ragguagli o autorizzare la consultazione. Il rimando all'art. 22 della legge federale sui fondi d'investimento va perciò stralciato senza sostituzione.

#### **Art. 1 n. 30**

La convocazione dell'assemblea dei soci da parte del giudice non è più disciplinata nell'art. 809 cpv. 3 ex CO, bensì nell'art. 805 cpv. 5 CO, secondo il quale le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la convocazione e il diritto di convocazione si applicano per analogia. La convocazione dell'assemblea dei soci da parte del giudice avviene perciò ora in virtù dell'art. 805 cpv. 5 CO in unione con l'art. 699 cpv. 4 CO.

#### **Art. 1 n. 31**

Per la sagl, la designazione di un rappresentante in caso di impugnazione da parte dell'amministrazione di deliberazioni dell'assemblea dei soci non è più disciplinata nell'art. 808 cpv. 6 ex CO, bensì nell'art. 808c CO, che rimanda alle disposizioni in materia del diritto della società anonima.

#### **Art. 1 n. 32**

Nel quadro della revisione del diritto della sagl, l'art. 727f ex CO è stato abrogato e sostituito dall'art. 731b CO, il quale riassume diverse prescrizioni che finora hanno disciplinato le conseguenze di lacune organizzative all'interno della società. Le nuove disposizioni non estendono i casi nei quali non sono più soddisfatte le direttive obbligatorie in merito agli organi prescritti per una società, bensì si limitano a uniformare le prescrizioni precedenti e le relative procedure.

La disposizione dell'art. 731b CO viene applicata quando una società presenta lacune organizzative; questo è il caso da un lato se l'organo prescritto dalla legge manca completamente o d'altro lato se la composizione di uno degli organi non è più conforme alle prescrizioni. I rimandi contenuti nell'art. 819 e nell'art. 908 CO prevedono inoltre che la stessa procedura venga seguita anche in caso di lacune nell'organizzazione della sagl o della società cooperativa.

Mentre secondo la precedente ordinanza sul registro di commercio la competenza per sciogliere la società morosa spettava all'ufficiale del registro di commercio una volta scaduto il termine da lui posto per ripristinare lo stato di legalità, questa decisione va ora presa da un'autorità giudiziaria.

Conformemente all'art. 1 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni, la o il presidente del tribunale distrettuale decide in procedura sommaria un gran numero di affari della cosiddetta giurisdizione volontaria. Anche la procedura qui da regolamentare va attribuita alla giurisdizione volontaria. Adottando misure volte a ripristinare lo stato di legalità di una società, il giudice non persegue interessi privati, quanto piuttosto interessi pubblici. La procedura della giurisdizione volontaria viene definita quale attività amministrativa in affari di diritto civile e serve alla realizzazione del diritto nell'ambito del diritto civile.

L'eliminazione di lacune nell'organizzazione di una società anonima serve ad affermare la buona fede nei rapporti commerciali, alla protezione di terzi quali creditori e dipendenti e di conseguenza alla realizzazione del diritto nell'ambito del diritto civile.

La procedura d'azione ordinaria pare inadeguata anche in considerazione del carattere della materia, segnatamente in considerazione della procedura di conciliazione da svolgere e dell'ammissione illimitata di prove. Se l'ufficiale del registro di commercio è anche richiedente, non dispone di alcun margine di manovra che permetta un compromesso, cosicché una procedura di conciliazione si rivela inutile. Si deve poi partire dal presupposto che nelle procedure in questione, la situazione sia chiara. In particolare, la mancanza di organi può venire dimostrata in modo semplice sulla base di un estratto del registro di commercio.

Risulta perciò indicato dichiarare competente il presidente del Tribunale distrettuale ai sensi dell'art. 1 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni.

### **Art. 1 n. 33**

Il deposito giudiziario dell'ammontare del credito all'atto della liquidazione di una sagl non è più disciplinato nell'art. 823 ex CO, bensì nell'art. 826 cpv. 2 CO, che rimanda alle disposizioni in materia del diritto della società anonima.

### **Art. 1 n. 34**

L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria alla ripartizione del patrimonio sociale prima del termine di un anno dalla liquidazione ai sensi dell'art. 745 cpv. 3 ex CO è già stato stralciato con la riforma del diritto azionario del 1992. L'art. 1 n. 34 può perciò venire stralciato senza sostituzione e al suo posto va inserito l'attuale art. 1 n. 35. Inoltre, nel testo tedesco il termine "Kontrollstelle" è stato adeguato alla terminologia vigente

del diritto della società cooperativa e sostituito dal termine "Revisionsstelle" (cfr. art. 906 della versione tedesca del CO).

### **Art. 1 n. 35**

L'articolo disciplina la competenza nella procedura di cancellazione d'ufficio nei casi in cui viene fatto valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione di una società. Al riguardo, l'art. 938a cpv. 2 CO prevede che la decisione in merito alla cancellazione vada lasciata a un'autorità giudiziaria. La cancellazione di una società che non presenta più alcuna attività commerciale serve all'epurazione del registro di commercio, all'affermazione della veridicità del registro e di conseguenza alla realizzazione del diritto nell'ambito del diritto civile. Siccome ci si trova qui di fronte a un caso di giurisdizione volontaria (cfr. le spiegazioni ad art. 1 n. 32 sopra) e la situazione è chiara, risulta giustificato far svolgere anche questa procedura al presidente del Tribunale distrettuale in procedura sommaria conformemente all'art. 1 seg. della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni.

## **II. Disposizioni particolari**

### **Art. 14a**

Dal punto di vista del contenuto, questa disposizione corrisponde all'art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio ed esprime che nel Cantone dei Grigioni viene tenuto un solo registro di commercio centrale e non diversi registri decentralizzati. Il Cantone del Vallese è l'unico Cantone a gestire ancora un registro di commercio decentralizzato in tre luoghi differenti. Dato che la gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni (art. 3 ORC), appare indicato mantenere una norma in tal senso nel diritto cantonale.

### **Art. 14b**

Secondo la precedente ordinanza sul registro di commercio, l'autorità cantonale di vigilanza in questioni relative al registro di commercio decideva i ricorsi contro decisioni degli uffici del registro di commercio (art. 3 cpv. 3 ex ORC). Se l'autorità cantonale di vigilanza non era un'autorità giudiziaria, la sua decisione doveva venire impugnata dinanzi a un tribunale cantonale prima che fosse possibile presentare ricorso al Tribunale federale (art. 3 cpv. 4bis ex ORC).

Nell'interesse delle parti coinvolte a un rapido chiarimento della situazione giuridica e per uniformare le vie legali, l'art. 165 cpv. 2 ORC prevede che in merito a ricorsi in questioni relative al registro di commercio decida un'unica autorità giudiziaria. Questa importante novità garantisce l'immediato accesso a un tribunale e delle vie legali adeguatamente brevi. In questo modo, la Confederazione ha tenuto conto della richiesta dell'economia, secondo la quale le questioni relative ad affari di diritto economico vanno decise rapidamente. Essendo prevista un'unica autorità giudiziaria a livello cantonale, le vie legali a livello cantonale vengono conformate al nuovo ordinamento delle vie legali federale della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Le decisioni dell'Ufficio federale del registro di commercio possono essere impuginate dinanzi al Tribunale amministrativo federale e in seguito dinanzi al Tribunale federale. Anche a livello federale dunque, un'unica autorità giudiziaria delibera in merito a decisioni delle autorità del registro di commercio, prima che le sue sentenze possano venire impuginate dinanzi al Tribunale federale.

L'esigenza secondo cui in futuro i ricorsi contro decisioni degli uffici cantonali ai quali è stata affidata la gestione del registro di commercio vadano necessariamente ed

esclusivamente giudicati da un tribunale non esclude che la vigilanza amministrativa sul registro di commercio venga esercitata da autorità amministrative gerarchicamente sovraordinate (art. 4 ORC). L'art. 14b cpv. 1 prevede come finora che il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS) funga da autorità di vigilanza sul registro di commercio; il suo contenuto corrisponde perciò all'art. 3 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio. Una definizione dei compiti dell'autorità di vigilanza è superflua, dato che a tale definizione ha già proceduto il diritto federale nell'art. 4 ORC.

L'art. 14b cpv. 2 definisce il Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità d'appello in questioni relative al registro di commercio. Viene così mantenuta la valida regolamentazione conformemente all'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio, secondo cui le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate con appello ai sensi dell'articolo 64 LICC dinanzi al Tribunale cantonale. Sono diversi i motivi che si esprimono a favore del mantenimento del Tribunale cantonale quale autorità di ricorso. Ad esempio, il registro di commercio va attribuito al diritto civile e trova la sua base giuridica nel Codice delle obbligazioni. La competenza del Tribunale cantonale è perciò data già per motivi materiali. Inoltre, per motivi di sistematica, i tribunali civili di prima istanza non possono venire definiti quale autorità di ricorso. Come già esposto in precedenza, contro decisioni dell'autorità cantonale di ricorso è data facoltà di impugnazione diretta al Tribunale federale. Conformemente all'art. 75 cpv. 1 LTF, un ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, mentre secondo il cpv. 2 di questa disposizione i Cantoni sono tenuti a istituire tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Quindi, solo un tribunale supremo cantonale può fungere da autorità di ricorso.

#### **Art. 14c**

Questa disposizione corrisponde all'art. 4 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio ed esplicita il fatto che le iscrizioni nel registro di commercio vanno pubblicate, oltre che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) come previsto obbligatoriamente dall'art. 931 CO, anche sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni. Benché la fede pubblica del registro di commercio divenga efficace con la pubblicazione nel FUSC (art. 932 cpv. 2 CO), appare opportuno pubblicare le iscrizioni anche sul Foglio ufficiale cantonale. Le pubblicazioni sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni vengono infatti lette da un pubblico molto più vasto rispetto a quelle sul FUSC. Inoltre, l'art. 35 cpv. 3 ORC prevede espressamente che i Cantoni possono pubblicare le iscrizioni anche in altre pubblicazioni ufficiali.

#### **Art. 14d**

Questa disposizione corrisponde all'art. 5 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio. Per una tenuta del registro di commercio più efficiente, è indispensabile l'obbligo di notifica in questione da parte delle autorità comunali o degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti. In particolare, l'ufficio incaricato della tenuta del registro di commercio dipende assolutamente da informazioni relative alle imprese soggette a iscrizione, nonché relative a cambiamenti delle stesse. L'art. 157 cpv. 2 ORC prevede sì l'obbligo per i tribunali e le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare agli uffici del registro di commercio gratuitamente e per scritto informazioni concernenti imprese soggette a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione. Il presente art. 14d va però oltre,

prevedendo un obbligo di comunicazione anche indipendentemente da una richiesta. Appare quindi adeguato mantenere questa regolamentazione dimostratasi valida.

#### **Art. 14e**

Come già esposto all'inizio, a titolo di novità l'art. 164 ORC prevede che solo il tribunale possa ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato, mentre secondo il diritto previgente ciò era di competenza dello stesso registro di commercio. Ai sensi di una regolamentazione chiara, economica, semplice e rapida, appare opportuno delegare anche questa competenza al presidente del Tribunale distrettuale, analogamente alle nuove competenze create nell'art. 1, e prevedere la corrispondente procedura conformemente all'art. 2 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni. Questa soluzione si impone anche per motivi di sistematica, tanto più che anche la procedura di reiscrizione va attribuita alla giurisdizione volontaria.

## **V. Abrogazione dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio**

Come conseguenza della presente revisione parziale della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni, è possibile abrogare interamente l'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio, emanata dal Gran Consiglio. Le disposizioni rilevanti vengono riprese nella legge e le disposizioni ormai superate vengono abrogate. A questo proposito vanno fatte le osservazioni seguenti.

L'art. 2 dell'ordinanza d'esecuzione emanata dal Gran Consiglio viene stralciato senza sostituzione. Per la nomina dell'ufficiale del registro di commercio e del suo sostituto farà stato in futuro la legislazione cantonale sul personale. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 e di un rimando a tale articolo, l'art. 6 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi (CSC 170.340) diviene privo di oggetto. Il Governo potrà dunque abrogare a tempo debito quest'ultima disposizione.

L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio, che andrà abrogata, prevede che l'azione penale in caso di contravvenzioni ai sensi degli art. da 1 a 4 della legge del 6 ottobre 1923 che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte (RS 221.414), si conformi alle norme della legge cantonale sulla giustizia penale (LGP). In seguito all'abrogazione, alla fine del 1994, della legge federale che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte e alla sua sostituzione con l'art. 326ter del Codice penale svizzero (CP), l'art. 6 cpv. 1 è superato e va perciò abrogato. Siccome le infrazioni al diritto in materia di registro di commercio e di ditte sono ora disciplinate da una disposizione penale del CP, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia penale cantonale (art. 45 segg.). La procedura non deve quindi più venire fissata da una disposizione particolare del diritto cantonale.

Conformemente all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione, il Governo è competente per infliggere ammende secondo l'ordinanza sul registro di commercio. Il rivoduto art. 943 cpv. 1 CO, prevede invece che, in caso di violazione dell'obbligo di notificazione per l'iscrizione, l'autorità del registro deve procedere d'ufficio contro i con-

travventori, applicando un'ammenda. In virtù della forza derogatoria del diritto federale, la competenza per infliggere ammende spetta a titolo di novità all'autorità del registro e non più al Governo. Il cpv. 2 può quindi essere cancellato senza sostituzione.

## **VI. Conseguenze per il personale e finanziarie**

La presente revisione parziale della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni, nonché l'abrogazione dell'ordinanza d'esecuzione concernente il registro di commercio non comportano per il Cantone conseguenze dirette per il personale.

Le procedure in caso di lacune organizzative e le reiscrizioni di enti giuridici cancellati, che a titolo di novità rientrano nelle competenze dei tribunali distrettuali, comportano per questi ultimi un onere supplementare. Non è possibile stimare l'entità di questo onere supplementare, poiché mancano i relativi valori empirici. A seconda del distretto potrebbe trattarsi di singole o di diverse decine di procedure all'anno. Si deve inoltre partire dal presupposto che le spese procedurali risulteranno sovente irrecuperabili, motivo per cui sono da attendersi disavanzi contabili superiori presso i tribunali distrettuali. Se per gli 11 distretti del Cantone si parte da un numero complessivo di 100 procedure e da spese irrecuperabili per un ammontare di fr. 1000.-- per procedura, ne risulta un disavanzo supplementare di circa fr. 100'000.-- ossia di circa il 2%, che sono oggi a carico di Cantone e comuni in ragione della metà ciascuno (art. 15 dell'ordinanza sui tribunali distrettuali). In relazione alla dissociazione dei compiti giudiziari si prevede che il Cantone si assuma per intero il disavanzo dei tribunali distrettuali.

D'altro lato i cambiamenti previsti non comporteranno alcun minore onere per l'ufficio incaricato della tenuta del registro di commercio. La procedura, orientata a titolo di novità ai principi dello Stato di diritto, risulta più onerosa rispetto al diritto previgente anche per l'autorità del registro di commercio. Questo onere supplementare va affrontato con le risorse di personale a disposizione.

## **VII. Considerazione dei principi "CFLAD"**

Nel presente progetto di revisione vengono rispettati i principi della concentrazione sull'essenziale e della flessibilizzazione della legislazione e dell'applicazione del diritto (CFLAD). Le regolamentazioni si limitano all'essenziale. La flessibilità prescritta dalla Costituzione nelle questioni organizzative è così garantita.